



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 92 della Giunta comunale

OGGETTO: Personale dell'area non dirigenziale. Accordo di lavoro per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 e Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021. Presa d'atto.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **diciannove** del mese di **settembre**, alle ore 16.10, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Personale dell'area non dirigenziale. Accordo di lavoro per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 e Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021. Presa d'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 19 agosto 2022 è stato sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL per il comparto delle autonomie locali – area non dirigenziale per il triennio 2019-2021;
- unitamente all'Accordo stralcio è stato sottoscritto l'Accordo per il riconoscimento al personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale – dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il triennio 2022-2024.

Rilevato che l'art. 176, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, dispone che i contratti collettivi si attuano entro sessanta giorni dalla loro sottoscrizione attraverso provvedimento di presa d'atto da parte dell'organo esecutivo dell'Ente.

Ritenuto di provvedere formalmente, con il presente provvedimento, alla presa d'atto degli Accordi citati.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 25.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Atto Programmatico di Indirizzo relativo all'esercizio finanziario 2022 e sono stati individuati i responsabili dei servizi;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano,

DELIBERA

1. di prendere atto, per i motivi in premessa esposti, dell'Accordo stralcio sottoscritto in data 19 agosto 2022 dai rappresentanti della parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2019/2021 per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, nel testo che si approva e si unisce allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, per i motivi in premessa esposti, dell'Accordo sottoscritto in data 19 agosto 2022 dai rappresentanti della parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio contrattuale 2022-2024 nei confronti del personale non dirigenziale del comparto autonomie locali, nel testo che si approva e si unisce allegato sub 2) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Segretario comunale l'assolvimento degli adempimenti derivanti dall'assunzione del presente atto, incluso l'impegno a bilancio della spesa per incrementi stipendiali da riconoscere al personale dipendente nel periodo di vigenza contrattuale;
4. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
5. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta;
6. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.;
 - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a lavori pubblici, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1094 di data 24 giugno 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell'esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 19 agosto 2022, le parti rappresentate:


per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente




integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna




e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani




per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.




per la C.I.S.L. F.P.



per la U.I.L. FPL - Enti locali



per la Fe.N.A.L.T.



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente accordo stralcio si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**


1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL.

**CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI**

**Art. 3
Incrementi stipendiali**

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella



1



allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alla data dell'1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 1) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 1), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2022, nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 2) allegata al presente accordo.

Art. 4

Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alla data dell'1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 3) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 3), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2022 nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 4) allegata al presente accordo.

Art. 5

Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.



2



**CAPO III
NORME FINALI**

**Art. 6
Norma finale**

1. Le risorse che residuano dall'applicazione del Capo II di questo accordo saranno negoziate dalle parti firmatarie dello stesso a livello di accordo di comparto e/o di settore.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE A.P.S.P.**

**Art. 7
Indennità per Operatori socio sanitari**

1. L'art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo:

“Art. 153

Indennità per operatori socio sanitari per condizioni di lavoro flessibile

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, nonché l'eventuale fruizione del pasto in reparto durante l'orario di lavoro e le competenze richieste dalla tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 1.300,00 a decorrere dall'1.1.2022.
2. L'indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.
3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.
4. Ai fini pensionistici l'indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.
5. L'indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio.
6. L'indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni.”

**Art. 8
Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile**

1. Dopo l'art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

“Art. 153 bis

Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Infermiere, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la



necessità della vestizione della divisa aziendale, per la particolare autonomia operativa e la responsabilità richieste dall'esercizio del loro ruolo in APSP e per le competenze richieste dalle tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 3.000,00 a decorrere dall' 1.1.2022. Tale indennità riassume l'indennità di cui all'art. 13, lettera f), dell'accordo di settore UPIPA di data 1 ottobre 2018 di euro 1.460,00.

2. L'indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.

3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

4. Ai fini pensionistici l'indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.

5. L'indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio.

6. L'indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni.”.




4 

**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022**

CATEGORIE/LIVELLI	POSIZIONI RETRIBUTIVE	Incremento mensile lordo dec. 1.1.2022 (comprensivo IVC 2019/2021)
A	1 [^]	82,00
	2 [^]	84,00
	3 [^]	86,00
	4 [^]	88,00
	5 [^]	90,00
B base	1 [^]	87,00
	2 [^]	89,00
	3 [^]	91,00
	4 [^]	93,00
	5 [^]	95,00
B evoluto	1 [^]	90,00
	2 [^]	92,00
	3 [^]	94,00
	4 [^]	97,00
	5 [^]	99,00
C base	1 [^]	96,00
	2 [^]	98,00
	3 [^]	101,00
	4 [^]	105,00
	5 [^]	110,00
C evoluto	1 [^]	106,00
	2 [^]	109,00
	3 [^]	112,00
	4 [^]	117,00
	5 [^]	122,00
D base	1 [^]	114,00
	2 [^]	118,00
	3 [^]	121,00
	4 [^]	124,00
	5 [^]	129,00
D evoluto	1 [^]	132,00
	2 [^]	135,00
	3 [^]	139,00
	4 [^]	142,00
	5 [^]	148,00

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
per la categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti
rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E dell'allegato Tabella 8) al CCPL
2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018

PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE CATEGORIE/LIVELLI		Incremento mensile lordo dec. 1.1.2022
D base	Laurea specialistica e laurea quadriennale	3,00
	Abilitazioni e specializzazioni	6,00
	Avvocati	9,00

TABELLA 2)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE AL 01.01.1.2022									
CATEGORIE/LIVELLI	A					B	C	D	E
	STIPENDIO TABELLARE					ASSEGNO	ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (*)
	1^ posizione retributiva	2^ posizione retributiva	3^ posizione retributiva	4^ posizione retributiva	5^ posizione retributiva				
	a.l. €								
A	12.216,00	12.648,00	13.140,00	13.596,00	14.172,00	1.848,00	420,00	6.235,70	
B base	13.200,00	13.704,00	14.208,00	14.676,00	15.276,00	2.016,00	420,00	6.277,53	
B evoluto	14.148,00	14.688,00	15.228,00	15.780,00	16.440,00	2.244,00		6.317,82	
C base	15.420,00	16.008,00	16.596,00	17.724,00	18.876,00	2.424,00		6.371,01	
C evoluto	17.436,00	18.168,00	18.864,00	20.160,00	21.492,00	2.892,00		6.445,90	
D base	18.876,00	19.716,00	20.520,00	21.336,00	22.716,00	3.360,00		6.545,06	
Laurea specialistica e laurea quadriennale									804,00
Abilitazioni e specializzazioni									1.536,00
Avvocati									2.196,00
D evoluto	22.332,00	23.220,00	24.144,00	25.032,00	26.484,00	4.200,00		6.641,64	

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

- per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
- a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022**

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA		Incremento mensile lordo dec. 01.01.2022 (comprensivo IVC 2019/2021)
C base	AGENTE FORESTALE	96,00
	ASSISTENTE FORESTALE	98,00
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	101,00
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	105,00
	SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva)	110,00
C ev.	ISPETTORE FORESTALE	106,00
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	109,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	117,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva)	122,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	117,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva)	122,00






TABELLA 4)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.					
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI		STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2022	INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2017	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018
C base	AGENTE FORESTALE	15.420,00		6.371,01	6.380,40
	ASSISTENTE FORESTALE	16.008,00		6.371,01	7.278,84
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	16.596,00		6.371,01	7.954,56
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	17.724,00		6.371,01	8.781,24
	SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva)	18.876,00		6.371,01	8.781,24
C ev.	ISPETTORE FORESTALE	17.436,00		6.445,90	9.348,24
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	18.168,00		6.445,90	9.647,76
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	20.160,00		6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva)	21.492,00		9,00	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	20.160,00	2.016,00 (*)	6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva)	21.492,00	2.149,20 (*)	6.445,90	10.080,00

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo

m

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 364 di data 18 marzo 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata alla sottoscrizione in via definitiva degli accordi per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio contrattuale 2022-2024 nei confronti del personale appartenente ai vari comparti e aree di contrattazione provinciale, le parti sottorappresentate:

per l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna

e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti Locali

per la Fe.N.A.L.T. - Enti Locali

in data 31 maggio 2022

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, relativamente al triennio 2022/2024, per il personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale.

ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, come modificato dal D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

**Art. 2
Erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale**

1. Al personale di cui all'art. 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale da erogare, per tredici mensilità, secondo gli importi mensili lordi e le decorrenze specificate nelle allegate tabelle 1) e 2) per le varie categorie, livelli e posizioni retributive.
2. L'indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
3. L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale 2022/2024 non determina la revisione, nei confronti di chi ne ha il godimento, di eventuali assegni personali riassorbibili con i miglioramenti economici. Tale operazione è effettuata in sede di attribuzione degli incrementi stipendiali relativi al triennio contrattuale 2022/2024.
4. L'indennità regolata da questo articolo costituisce un'anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti dai contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio 2022/2024.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller initials, including 'nu' and 'hu'. On the right side, there are more complex signatures, some appearing to be 'S' and 'G'. At the bottom center, there is a signature that looks like 'R'. The signatures are scattered across the lower half of the page, below the main text of Article 2.

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO ECONOMICO 2022/2024
 (importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)

CATEGORIE/LIVELLI POSIZIONI RETRIBUTIVE		Incremento mensile unitario 01.04.2022 30% TIP 1,0% (0,30%)	Incremento mensile unitario 01.07.2022 50% TIP 1,0% (0,50%) riassorbe prec. aumento
A	1^	5,18	8,64
	2^	5,29	8,82
	3^	5,41	9,03
	4^	5,52	9,22
	5^	5,67	9,46
B base	1^	5,48	9,14
	2^	5,60	9,35
	3^	5,73	9,56
	4^	5,85	9,76
	5^	6,00	10,01
B evoluto	1^	5,68	9,47
	2^	5,81	9,70
	3^	5,95	9,92
	4^	6,09	10,15
	5^	6,25	10,43
C base	1^	6,05	10,10
	2^	6,20	10,35
	3^	6,35	10,59
	4^	6,63	11,06
	5^	6,92	11,54
C evoluto	1^	6,69	11,17
	2^	6,88	11,47
	3^	7,05	11,76
	4^	7,37	12,31
	5^	7,71	12,86
D base	1^	7,20	12,01
	2^	7,41	12,36
	3^	7,61	12,69
	4^	7,81	13,03
	5^	8,16	13,61
D evoluto	1^	8,29	13,84
	2^	8,52	14,21
	3^	8,75	14,59
	4^	8,97	14,97
	5^	9,33	15,57

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO ECONOMICO 2022/2024
(importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA		Incremento mensile unitario 01.04.2022 30% TIP 1,0% (0,30%)	Incremento mensile unitario 01.07.2022 50% TIP 1,0% (0,50%) riassorbe prec. aumento
C base	AGENTE FORESTALE	6,05	10,10
	ASSISTENTE FORESTALE	6,20	10,35
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	6,35	10,59
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	6,63	11,06
	SOVRINTENDENTE FORESTALE - con 5ª posizione retributiva	6,92	11,54
C evoluto	ISPETTORE FORESTALE	6,69	11,17
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	6,88	11,47
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	7,37	12,31
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE - 5ª posizione retributiva AA.LL.	7,71	12,86
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	7,37	12,31
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO - 5ª posizione retributiva	7,71	12,86

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with a date '2022' written below it.